



COMUNE DI PETRELLA SALTO

Provincia di Rieti

C.A.P. 02025

Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00097310577

Tel. (0746) 521021 – 521022 - Fax 521993

E-mail info@comune.petrellasalto.ri.it sito internet: www.comune.petrellasalto.ri.it

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE LAZIO

A.S.L. RIETI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SANITA' VETERINARIA

ORDINANZA N° 66

Lì 27/11/2014

IL SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvate con R.D. 20.12.1928, n. 3298;

VISTO il D.P.R. 23.06.1972, n. 1066, che modifica l'art. 1 del predetto regolamento sulle carni;

VISTO il D.P.R. 11.02.1961, n. 264;

VISTA la legge 13.03.1958, n. 269;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Sanità del 21.11.1958;

VISTO il D.P.R. 14.01.1972, n. 4;

VISTA la L.R. n. 55 del 06.06.1980;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 607/95 e s.m.i.;

VISTO il Reg. CE 1069/2009

RICONOSCIUTA la necessità di impartire, anche per la campagna 2014/2015 particolari istruzioni per la visita ispettiva dei suini macellati a domicilio per uso familiare;

ORDINA

- 1) E' consentita, ai sensi del D.P.R. 23.06.1972, n. 1066 che modifica l'art. 1 del Regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni di cui alle premesse, nel corso della stagione invernale 2014/2015 la macellazione dei suini destinati ad uso privato, anche a domicilio dei richiedenti che abitano in campagna o frazioni, con l'obbligo della visita sanitaria delle carni e dell'accertamento trichinoscopico, previsto quest'ultimo dall'ordinanza Ministeriale 21.11.1958 e successive modificazioni e integrazioni. **La campagna di macellazione dei suini decorre a partire dal 01 dicembre 2014 al 15 Marzo 2015;**
- 2) Nei centri urbani, per motivi igienici, è comunque vietata la macellazione.
- 3) I giorni di visita e d'ispezione delle carni nelle diverse località del territorio comunale sono concordati con il veterinario territoriale di competenza.
- 4) I privati devono inoltrare domanda al Comune per ottenere l'autorizzazione di macellare a domicilio e devono darne avviso 5 giorni prima al Veterinario territoriale o ad un incaricato del Comune.
Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare che l'animale non presenta sintomi di malattia.
- 5) L'autorizzazione alla macellazione è rilasciata soltanto per animali sani. Nel caso che il suino presenti sintomi di qualunque malattia, la macellazione sarà rimandata.
Occorre in questo caso avvertire il veterinario che darà le necessarie istruzioni.
- 6) La macellazione degli animali dovrà essere effettuata previo stordimento con pistola a proiettile captivo o altro sistema consentito dalla legge, nel rispetto del benessere dell'animale.

7) Non è consentito consumare nessuna parte dell'animale prima della visita sanitaria e relativo esame, esito dell'esame triconoscopico.

8) **L'importo** per l'attestazione di idoneità, al consumo delle carni dei **suini** macellati a domicilio è **di € 20,00, a capo** il rimborso forfettario delle spese di trasporto nella misura fissata dal Tariffario Regionale del 14/02/2011 è **di € 5,00 ad accesso;**

Le somme devono essere versate dagli interessati sul c/c postale n. 10416022 della A.S.L. di Rieti, oppure presso lo sportello del CUP Codice della prestazione: LVE 16.1;

9) Gli intestini e le altre parti dell'animale non destinati all'autoconsumo possono essere smaltiti in loco, come previsto dal considerando n.13 del Regolamento CE 1069/2009 nel rispetto delle buone prassi, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente, ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima dell'interramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante;

I signori Veterinari Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che entra subito in vigore ed i cui trasgressori saranno puniti a termine di Legge.

Petrella Salto, li 27/11/2014

Macellazione suini uso famiglia 2014

IL SINDACO
(MICALONI Gaetano)

